



Servizio Intercomunale di Polizia Locale

Comuni di Calvagesse della Riviera – Muscoline

Sede: Calvagesse della Riviera Piazza del Municipio nr. 12

Tel 030.601025 int. 06 Fax 030.6800150

Oggetto: disposizioni in materia di lotta obbligatoria contro la processionaria del pino.

IL SINDACO

Visto l'art.1 del D.M. 30 ottobre 2007, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "processionaria del pino" Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa poiché costituisce una minaccia per la produzione e la sopravvivenza di alcune specie arboree;

Dato atto che in ambito urbano, ai sensi dell'art. 4 del D.M. sopra citato, eventuali interventi di profilassi finalizzati a prevenire i rischi per la salute delle persone o degli animali sono disposti dall'Autorità sanitaria competente;

Considerato che nel territorio comunale sono stati rilevati in questi anni focolai di Processionaria del Pino Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa;

Considerato che queste infestazioni, se non trattate nel modo opportuno, rappresentano un elevato rischio sanitario per l'uomo e gli animali domestici a causa della presenza di peli urticanti sulle larve che svernano nei nidi;

Rilevato che dalla presenza delle forme larvali di questi insetti infestanti possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve sia quelli costituenti i "nidi") sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie; inoltre in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili ed in caso di inalazioni e/o ingestioni massive si possono registrare reazioni epidermiche, reazioni allergiche e infiammatorie che possono essere particolarmente consistenti;

Valutata la reale possibilità che la presenza dell'insetto possa arrecare pregiudizio all'incolumità delle persone e degli animali;

Fatto presente che l'Amministrazione Comunale provvederà, ad applicare le opportune misure di lotta, relativamente alle aree pubbliche e dato atto che, affinché i trattamenti possano avere efficacia e possa essere garantita una adeguata lotta sul territorio comunale, sono necessari interventi anche sulle aree private, qualora siano riscontrate infestazioni;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento di profilassi a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

Considerato inoltre indispensabile ottenere la piena collaborazione dei cittadini per garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

Visto il D.M. 30 ottobre 2007;

Visto il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la l.r. 4 maggio 1982, n. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

a tutti i proprietari o conduttori di aree verdi o boschive e agli amministratori di condominio che

abbiano in gestione aree verdi private, sul territorio comunale:

1. di effettuare annualmente durante il periodo invernale – inizio primaverile, e comunque nel periodo compreso tra il 20.01 e il 20.04, tutte le opportune verifiche ed ispezioni visive sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa. Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco del parassita:
 - Pino nero (Pinus nigra)
 - Pino silvestre (Pinus silvestris)
 - Pino domestico (Pinus pinea)
 - Pino marittimo (Pinus pinaster),
 - varie specie di cedro (Cedrus spp.)senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto.
2. di procedere, qualora si riscontrasse la presenza dei nidi della processionaria, alla rimozione e distruzione degli stessi, rivolgendosi eventualmente a ditte specializzate. Si precisa che questi “nidi”, che sembrano grossi bozzoli cotonosi, al loro interno racchiudono centinaia di larve ricoperte da peli fortemente urticanti per l'uomo e animali domestici e pertanto causano reazioni allergiche e rischi per occhi e le prime vie respiratorie. La loro presenza è rilevabile con maggiore frequenza nelle parti alte e soleggiate della chioma delle piante infestate. Le larve sono presenti nei nidi dall'autunno alla primavera successiva con un rallentamento delle loro attività in pieno inverno. Durante le operazioni di “raccolta dei nidi” occorre adottare tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve, quali mascherina occhiali e guanti. Oltre all'obbligatorietà dell'asportazione dei nidi si raccomanda di mettere in atto adeguate tecniche di profilassi individuate dal Servizio Fitosanitario Regionale, quali trattamenti microbiologici o mezzi complementari di lotta quali la cattura massale condotta con trappole a feromoni;

AVVISA

- che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate;
- che è fatto assoluto DIVIETO di depositare e abbandonare rami con nidi di processionaria presso il Centro di Raccolta dei rifiuti urbani ubicato o presso/nei contenitori per la raccolta differenziata in dotazione all'utenza, nonché nei cestini portarifiuti nel territorio comunale o in qualsiasi altro luogo pubblico;
- che, nel caso in cui si trovassero delle larve vagare nell'ambiente, a raggiungimento della maturità indicativamente entro il mese di maggio, È NECESSARIO EVITARE DI AVVICINARSI ALLE LARVE che tipicamente si muovono in “processione”, al fine di evitare che i peli urticanti possano entrare in contatto con persone o animali e creare rischi sanitari;

DEMANDA

al Servizio Intercomunale di Polizia Locale di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere in caso di inadempienza con l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi della Legge n. 689/81 da € 50,00 a € 500,00 per ciascuna pianta infestata;

AVVERTE

1. Che in caso di inadempienza, oltre alla sanzione amministrativa, l'Amministrazione potrà provvedere a quanto previsto dai precedenti punti 1 e 2 con diritto di rivalsa di tutte le spese sostenute;
2. a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241, che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure, in via alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni al Capo dello Stato;

DISPONE

L'invio della presente ordinanza, per la sua applicazione e verifica in base alle rispettive competenze:

- Al Servizio Intercomunale Polizia Locale Calvagese della Riviera – Muscoline;
- Alla stazione Carabinieri Forestali di Gavardo;
- Al Servizio Fitosanitario Regionale.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale.

Dalla Residenza Municipale, 04 marzo 2022

F.to. IL SINDACO
BENEDETTI Giovanni

F.to IL SINDACO
GABANA Simonetta

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'art.23ter del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Calvagese della Riviera e del Comune di Muscoline”